

STATUTO

CASA SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA FILADELFO E F.
FICHERA 12

Numero REA: CT - 257253

Codice fiscale: 03296180874

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel	
	Comune di Catania la Società cooperativa denominata "CASA SE-	
	RENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".	
	La Cooperativa potrà istituire, trasferire o sopprimere con	
	delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succur-	
	sali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art.2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
	ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art.1 lettera a) della Leg-	
	ge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico e promuovendo tutte	
	quelle iniziative ed attività atte ad assicurare su basi mo-	
	derne, l'assistenza, il recupero, la cura, la riabilitazione,	
	la promozione ed integrazione degli anziani moralmente e fi-	

	sicamente bisognose nel senso più largo dell'espressione, an-	
	che a mezzo convenzioni con gli Enti Locali, Regioni, con En-	
	ti Privati e Pubblici Regionali, Nazionali ed Esteri, nonché	
	Aziende Sanitarie Locali.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art.4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	

	ci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto	
	diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Pri-	
	vati in genere, le seguenti attività socio-assistenziale e/o	
	educative:	
	a) promuovere studi, ricerche, convegni e qualsiasi altra at-	
	tività che possa far maturare una cultura di accoglienza e di	
	fratellanza;	
	b) offrire assistenza morale e materiale ad anziani, sia al	
	loro domicilio sia in Istituti e strutture di ricovero, ospe-	
	daliero e non;	
	c) gestire, direttamente od in collaborazione, strutture	
	diurne o residenziali, quali case famiglia, comunità allog-	
	gio, centri diurni, centri di accoglienza per l'ospitalità	
	diurna, case di riposo per anziani, case protette per inabili	
	fisici e psichici e quant'altro previsto dalle leggi naziona-	
	li e regionali, con particolare riferimento alla legge regio-	
	nale n.22 del 9 maggio 1986;	
	d) promuovere ed organizzare attività che favoriscono le sen-	
	sibilizzazioni sui problemi sociali della terza età; in par-	
	ticolare mostre, convegni, trattenimenti, indagini, ricerche	
	ed affini; saggi anche in forma periodica, soggiorni vacanze,	
	giochi, centri di incontro per attività culturali e del tempo	
	libero, case di accoglienza per autosufficienti e non, servi-	
	zi pasti a domicilio, assistenza domiciliare, servizi di te-	
	leassistenza, telesoccorso, iniziative di turismo sociale e/o	

	quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in	
	favore degli anziani anche in convenzione con Enti pubblici e	
	privati secondo gli standard previsti dalle leggi speciali in	
	materia;	
	e) organizzare momenti di confronto e di verifica tra i soci	
	e con altre realtà operative simili, nazionali ed estere;	
	f) collaborare con gli enti istituzionali pubblici e privati,	
	per la realizzazione di programmi ed attività volti all'integrazione dei soggetti di cui alla superiore lettera b) ed al	
	loro migliore reinserimento nella collettività.	
	g)- informazione o formazione attraverso corsi, meetings, seminari e studi sulla prevenzione, formazione, specializzazione su tutti i campi che riguardano il progresso civile, sociale, educativo per il miglioramento della qualità della vita dell'uomo nel proprio habitat;	
	h)- gestione, tramite apposite convenzioni, con l'impiego di risorse umane specifiche, strutture e mezzi adeguati, di centri accoglienza, rifugi, posti di ristoro, ostelli, foresterie, alberghi e ristoranti nonché maneggi e spazi per il tempo libero, nelle aree pubbliche e bacini di ripopolamento ittico e animali (razze protette);	
	i)- gestione ricoveri per animali di affezione;	
	l)- gestione di strutture ricreative stagionali per animali domestici da tenere in custodia sia per conto di privati che di enti pubblici in osservanza delle norme di legge vigenti	

	in materia;	
	m)- solidarietà umana;	
	n)- gestione diretta, o in collaborazione di strutture diurne	
	o residenziali quali case-famiglia, comunità, alloggi centri	
	diurni, centri di accoglienza per l'ospitalità diurna, case	
	di riposo per anziani, case protette per disabili fisici e	
	psichici e quant'altro previsto per il reinserimento nella	
	collettività;	
	o)- gestione di banche alimentari;	
	p)- gestione e custodia di strutture pubbliche e private di	
	tipo alberghiero stagionale per fasce sociali specifiche (an-	
	ziani, portatori di handicap, tossicodipendenti);	
	q)- gestione di corsi specialistici di terapia del dolore e	
	cure palliative;	
	r)- organizzazione dell'assistenza domiciliare integrata per	
	pazienti terminali;	
	s)- stipula di convenzioni con lo Stato per usufruire del	
	servizio degli obiettori di coscienza.	
	La Cooperativa può produrre in proprio ed in coproduzione nel	
	campo dell'editoria, cinematografia e televisiva, documenta-	
	zioni ed elaborati di rilievo storico-artistico di rilevanza	
	sociale e di tutela ambientale.	
	La Cooperativa si propone di svolgere servizi di primo soc-	
	corso sanitario e veterinario con l'ausilio di personale spe-	
	cializzato avvalendosi di sito internet e di strutture e mez-	

	zi adeguati allo scopo.	
	La Cooperativa si propone, inoltre:	
	1) di battersi per il superamento della logica dell'esclusio-	
	ne e delle forme assistenzialistiche del controllo sociale	
	per la riappropriazione della soggettività da parte dei sin-	
	goli e degli strati subalterni;	
	2) di stabilire rapporti e convenzioni con altre società coo-	
	perative, con la Regione, il Comune, le organizzazioni sinda-	
	cali, gli istituti universitari e ogni altro ente pubblico e	
	privato, commerciale e non;	
	3) di divenire un punto di riferimento per quanti operano nei	
	campi anzi elencati e sentano di aderire agli indirizzi della	
	cooperativa e di tendere, nella misura in cui un ordinato	
	sviluppo lo consentirà, a creare occasioni di un lavoro sta-	
	bile retribuito e adeguato alle necessità di ciascuno, a tut-	
	ti coloro che riconoscono nella cooperazione tra lavoratori	
	uno strumento di democrazia e di giustizia sociale;	
	4) di tendere, nella misura in cui un ordinato sviluppo lo	
	consentirà, ad un allargamento del campo di interesse e di a-	
	zione della cooperativa in modo da essere in grado di produr-	
	re occasioni di lavoro, assistenza e servizi sempre più vari	
	e complessi;	
	5) di affiancarsi alle forme di cooperazione tra i lavorato-	
	ri, sia per coadiuvarne l'espansione con la propria attività,	
	sia per dividerne indirizzi ed azione democratica;	

	6) di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo	
	in Italia. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione	
	la cooperativa potrà aderire ad associazioni di cooperative,	
	nonchè ad altri organismi economici e sindacali che si pro-	
	pongono iniziative in materia di attività mutualistiche coo-	
	perativistiche di lavoro o di servizio;	
	7) di conservare gli studi e le ricerche fatte, che rimarran-	
	no di proprietà della cooperativa;	
	8) la promozione di seminari di studio, dibattiti pubblici,	
	indagini e attività di ricerca sui temi attinenti agli scopi	
	della cooperativa di cui all'art.3;	
	9) la pubblicazione, l'edizione e la distribuzione di scritti	
	sui risultati delle ricerche effettuate;	
	10) di organizzare e gestire corsi di formazione e di aggior-	
	namento connessi ai campi di attività e di intervento;	
	11) la collaborazione e il collegamento con le altre realtà	
	(movimenti, organizzazioni, cooperative) esistenti che si	
	propongano scopi analoghi.	
	La società cooperativa, inoltre, potrà svolgere qualunque al-	
	tra attività connessa ed affine agli scopi su accennati; com-	
	piere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ne-	
	cessarie e/o utili agli scopi sociali; stipulare convenzioni	
	con privati, comunità, enti assistenziali, associazioni e co-	
	operative di solidarietà, movimenti ed istituzioni a caratte-	

	re nazionale, enti pubblici ed organizzazioni nazionali ed e-	
	stere.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed even-	
	tuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, e-	
	mettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assume-	
	re partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile inve-	
	stimento e non di collocamento sul mercato.	
	TITOLO III	

	SOCI COOPERATORI	
	Art.5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavo-	
	ro, attitudine e specializzazione possono partecipare diret-	
	tamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro atti-	
	vità lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91;	
	- soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamen-	
	te o indirettamente, dei servizi prestati dalla società coo-	
	perativa.	
	Possono essere soci tutti coloro che nell'ambito delle norme	
	di questo Statuto, s'impiegano fattivamente al raggiungimento	
	dei fini sociali, astenendosi da ogni attività in contrasto	
	con quella della società.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche od affini, o parteci-	
	pano a società che, secondo la valutazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa.	

	Al fine di rendere il servizio più aderente alle reali esi-	
	genze degli assistiti è riservato loro il diritto di essere	
	socio quale cittadino-utente, relativamente al periodo frui-	
	zione del servizio stesso.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art.6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	

	cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al-	
	l'art.5 del presente statuto che intendano completare la loro	
	formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545 bis del codi-	
	ce civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	

	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11	
	del presente statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'art.5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del-	

	l'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	Art.7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai li-	
	miti di legge;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt.40 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle per-	

	sone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le se-	
	guenti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	

	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Se la richiesta è fatta da una persona giuridica, alla doman-	
	da devono essere allegati i seguenti documenti:	
	a) copia della deliberazione di adesione alla cooperativa	
	dell'organo competente;	
	b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	c) indicazione del rappresentante legale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla rice-	
	zione della domanda, decide sull'accoglimento della stessa.	
	Art.8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	-del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	

	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art.9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-	
	glimento o per causa di morte.	
	Art.10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	- quando il recesso è ammesso dalla legge.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt.40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	

	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art.11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regola-	
	menti ai sensi dell'art.6 della legge 142/01 e nel caso di	
	socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa;	
	- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che i-	
	neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	

	ni adottate dagli organi sociali;	
	- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;	
	- che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del-	
	l'Organo amministrativo;	
	- quando mantiene un comportamento contrastante con gli inte-	
	ressi della società, danneggiandola materialmente o moralmen-	
	te;	
	- danneggi gli interessi della Cooperativa, compiendo atti	
	che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento.	
	Sarà inoltre automaticamente escluso il socio che, ingiusti-	
	ficatamente, non presenzi l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, per tre volte consecutive.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	

	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.40 e	
	seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art.12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.42 e	
	seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazio-	
	ne dei provvedimenti stessi.	
	Art.13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art.23, comma 4, lett.c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-	

	ra mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalu-	
	tato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio stesso.	
	Art.14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art.13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	colui il quale assumerà la qualità di socio o li rappresen-	
	terà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla	

	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b),	
	c), d), e) e f), dovranno provvedere al risarcimento dei dan-	
	ni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, verso	
	i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata e	
	per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in	
	cui la cessazione della qualità di socio si è verificata, per	
	due anni dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	

	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art.16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	Art.17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di Euro cinquecento	
	(Euro 500,00) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a dieci.	
	Art.18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	

	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	Art.19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria,	
	con la quale devono essere stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione;	
	- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	- il termine minimo di durata del conferimento;	
	- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	- i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori,	
	ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'am-	
	montare dei conferimenti:	
	· un voto fino a 7.500,00 Euro di capitale sottoscritto;	
	· due voti oltre 7.500,00 Euro e fino a 15.000,00 Euro di ca-	

	pitale sottoscritto;	
	tre voti oltre 15.500,00 Euro e fino a 22.500,00 Euro di	
	capitale sottoscritto;	
	• quattro voti oltre 22.500,00 Euro e fino a 30.000,00 Euro	
	di capitale sottoscritto;	
	•cinque voti oltre 30.000,00 Euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di	
	un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonial-	
	li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli.	
	Art.20 (Recesso dei soci sovventori)	

	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore	
	nè superiore ai limiti di legge. Il valore complessivo delle	
	quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	- dai conferimenti rappresentati dalle quote di partecipazio-	
	ne cooperativa;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	

	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	f) da fondi per scopi mutualistici.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società.	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla	
	presente lettera a) ai sensi dell'art.2346 del codice civile.	
	Art.22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art.7, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente	
	e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali di-	
	chiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	

	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Collegio arbitrale.	
	Art.23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo e-	
	satto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di ocu-	
	lata prudenza.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministra-	
	tivo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992	
	n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio	
	1992 n.59;	
	- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	- a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusiva-	
	mente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative	
	a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti	
	finanziari dei soci non cooperatori;	
	- a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle dispo-	
	sizioni delle lettere precedenti, escluso la lettera b), la	
	totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluto al	
	fondo di riserva.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	

	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari	
	dei soci non cooperatori.	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci né durante l'esi-	
	stenza della società né all'atto del suo scioglimento.	
	Art.24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento.	
	TITOLO VI	

	ORGANI SOCIALI	
	Art.25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di amministrazione;	
	- il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art.26 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata A.R, inviata quindici giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale	
	o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un	
	rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e	
	dell'Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue alla quale	
	la cooperativa è aderente.	

	Art.27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio e destina gli utili;	
	- delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art.17, nonché sui voti spettanti secondo i confe-	
	rimenti;	
	- procede alla nomina degli Amministratori;	
	- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	
	to al controllo contabile;	
	- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori, ai Sindaci se nominati, a norma dei successivi	
	articoli 36 e 38;	
	- approva i regolamenti interni;	
	- delibera sull'eventuale responsabilità degli Amministratori	
	e dei Sindaci se nominati.	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente statuto.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	

	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un pro-	
	getto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 del	
	codice civile.	
	Art.28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare sulle assemblee straordinarie,	
	sia in prima che in seconda convocazione , devono essere pre-	
	senti o rappresentati i due terzi dei voti spettanti a tutti	
	i soci.	
	Art.29 (Votazioni)	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art.30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Le persone giuridiche socie, hanno diritto ad un voto per o-	
	gni quota sottoscritta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.19, secon-	
	do comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di altri	
	due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	

	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art.31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio. Anche il verbale redatto da notaio deve	
	essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibera-	
	zioni dell'assemblea.	
	Art.32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dal-	
	l'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in	
	volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	I soci sovventori possono essere nominati amministratori.	
	Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono sem-	
	pre rieleggibili, scadono alla data dell'Assemblea convocata	

	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art.33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-	
	que rientrano nell'oggetto sociale, esclusi solo quelli ri-	
	servati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	Può pertanto e a puro titolo esemplificativo:	
	1. provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;	
	2. redigere il bilancio;	
	3. compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre al-	
	l'approvazione dell'assemblea;	
	4. deliberare sull'ammissione, recesso, esclusione dei soci;	
	5. dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperati-	
	ve o ad organismi federativi e consortili, la cui azione pos-	
	sa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci;	
	6. concedere, postergare o cancellare ipoteche;	
	7. compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori,	
	controversie riguardanti la società.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381	

	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Il Consiglio può nominare il Direttore e i Comitati Tecnici	
	anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni	
	ed eventualmente i compensi.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art.34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che	
	gli Amministratori ed i Sindaci effettivi se nominati, ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art.35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio sindacale , se nominato, nei modi previsti	
	dall'art.2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-	
	ne sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Art.36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art.37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	

	fronte ai terzi.	
	Egli ha inoltre la rappresentanza della società in giudizio,	
	sia attiva che passiva, avanti a qualsiasi autorità giudizia-	
	ria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Può, perciò, con la sola sua firma, rilasciare procure anche	
	per ricorsi e contro ricorsi alla Suprema Corte di Cassazio-	
	ne, nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della so-	
	cietà davanti ad altri organi giurisdizionali ed amministra-	
	tivi, nonché può chiedere l'apertura di conti correnti e pre-	
	stiti bancari.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-	
	rali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i po-	
	teri a lui attribuiti spettano al Vice-presidente qualora sia	
	stato nominato e, in mancanza o in assenza di questo, ad un	
	Consigliere designato dal Consiglio.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art.38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	

	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art.40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	- le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari, fatta eccezione soltanto di quelle che non pos-	
	sono formare oggetto di compromesso;	
	- le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti;	

	- l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni sta-	
	tutarie;	
	- le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusio-	
	ne, della continuazione della società con gli eredi o legata-	
	ri dei soci defunti;	
	- sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscen-	
	ti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art.40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice	
	di procedura civile;	
	- tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	

	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art.36 del D.Lgs. n.5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art.35, comma 2, D.Lgs n.5/03, nel caso in cui sia necessa-	
	rio disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la sca-	
	denza del termine possa nuocere alla completezza dell'accer-	
	tamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Es-	
	si, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trat-	
	tazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art.41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	

	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra	
	i soci, stabilendone i poteri.	
	Art.43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.23, lett.c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992	
	n.59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.44 (Regolamenti)	

	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'appro-	
	vazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le as-	
	semblee straordinarie.	
	Art.45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art.46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali previ-	
	ste dalla legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art.2519 del codice civile, e si accerti	

45 di 45